

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI LORETO

PROVINCIA DI ANCONA

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DI ANNI QUATTRO - CIG -----

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno (...) del mese di presso la Residenza Municipale del Comune di Loreto, C.so Boccalini, 32 - Ufficio di Segreteria.

Avanti a me Dott. Francesco Maria Nocelli, Segretario Generale del Comune di Loreto (AN), autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune di Loreto, ai sensi dell'art. 97 lett. c) del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, certificato di firma n. con scadenza al sono personalmente comparsi:

Dott. Ing. ANNALISA GIOMBETTI, nata a LORETO (AN) il 07.03.1978 e domiciliata per la firma del presente atto, in Loreto (AN) C.so Boccalini 32, in qualità di Responsabile III Settore Tecnico – LL.PP. e Gestione del Patrimonio, che agisce in forza del decreto sindacale n. ... del e della normativa ivi richiamata, in nome e per conto esclusivo dell'Ente suddetto, che per la citata sua qualifica ella rappresenta, in seguito denominata rappresentante del Comune - C. F., certificato di firma n. con scadenza al

- il Sig. ----- nato a ----- il ----- codice fiscale -----, iscrizione Sez. B. del R.U.I. al n.----- domiciliato presso la sede dell'impresa che rappresenta, il quale interviene nella dichiarata qualità di -----della società "-----" con sede --- ----- Via ----- c.a.p. ----- codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro Imprese di ----- con n. -----, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. -- -----, di seguito nominata anche <<appaltatore>>, certificato di firma n. con scadenza al

Compresenti in possesso dei requisiti di legge, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile III Settore n. ---- del ----- è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per il

periodo di anni 4 (quattro) con ripetizione per lo stesso periodo, con il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Nuovo Codice dei Contratti;

- che con il suindicato provvedimento la gestione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi è stata conferita alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo, in forza di Convenzione con essa sottoscritta dal Comune di Loreto (AN);

- con determinazione del Responsabile III Settore n. ---- del ----- il servizio oggetto di appalto è stato definitivamente aggiudicato alla società "-----", come sopra rappresentata;

- che la S.U.A. Provincia di Fermo ha effettuato nei confronti dell'aggiudicataria, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale dichiarati in sede di gara;

- che, nelle more del presente contratto, con verbale sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, la società aggiudicataria ha iniziato lo svolgimento del servizio in data ----- (eventuale);

- che per l'appaltatore è stata accertata dalla stazione appaltante la regolarità contributiva ai fini D.U.R.C. in data -----;

- che, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, l'appaltante ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria depositata in atti del fascicolo del presente contratto, n. ----- di € ----- (-----) pari al 10% dell'importo presunto del contratto, emessa da ----- in data -----;

- che, per quanto riguarda la copertura assicurativa per Responsabilità civile professionale richiesta all'art. 14 del Capitolato d'Oneri, l'appaltante ha prodotto la polizza n. ----- emessa il ----- da ----- di ----- con massimale di Euro ----- (-----), anch'essa in atti.

- che le parti sono state informate che il Comune tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Tutto ciò premesso è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 1

Il Comune di Loreto , come sopra rappresentato affida alla società "-----" con sede a -----
-----(-) Via -----n. ---- c.a.p.----- codice fiscale e partita iva ----- che, in
persona del ----- Sig.----- come sopra generalizzato, accetta l'appalto del
servizio di brokeraggio assicurativo per anni 4 (quattro), con decorrenza dal ----- sino al --
-----.

Il Comune appaltante si riserva la facoltà di ripetere analogo servizio alla società aggiudicataria,
come previsto all'art. 3 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 2

Il servizio appaltato con il presente contratto non comporta alcun onere per il Comune appaltante,
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, oltre al pagamento dei premi
assicurativi in quanto l'attività del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, da
parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze.

Articolo 3

L'Appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità stabilite negli
allegati al presente atto, sotto elencati:

- a) nel Capitolato d'Oneri in "Allegato A";
- b) nell'Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara in "Allegato B";
- c) nell'Offerta economica in Allegato "C", per la quale, l'appaltatore, conformemente a quanto
offerto in sede di gara con l'offerta economica, praticherà alle compagnie di assicurazione con cui
il Comune stipulerà le polizze le percentuali massime sotto indicate, riferite ai premi imponibili per
ciascuna copertura:

RCA : --% (-----percento);

RAMI DIVERSI da RCAUTO: -----% (----- percento).

Articolo 4

I premi per i singoli rischi saranno pagati dal Comune appaltante al Broker prestatore di servizio, il
quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla società o agenzia alla quale è
assegnata la polizza.

Articolo 5

L'appaltante Comune di Loreto, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n.81/2008,
precisa che non è stato predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività oggetto di appalto, non
sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione

atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri di sicurezza risultano pertanto essere pari a zero.

Articolo 6

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale del contratto.

Articolo 7

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. Il contratto si intenderà risolto automaticamente nell'ipotesi in cui venga meno l'iscrizione al RUI – Registro Unico Intermediario assicurativi istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005, o qualora l'impresa sia soggetta a sanzione amministrativa e/o a sanzione disciplinare.

Articolo 8

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del contratto, non risolubile in via bonaria, sarà competente il Foro di Ancona essendo stata esclusa la competenza arbitrale.

A tutti gli effetti del presente appalto, il Broker elegge il suo domicilio presso il Comune di Loreto – C.so Boccalini n. 32.

Articolo 9

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nell'UE ed in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 10

Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Indica che il conto corrente a ciò dedicato è IBAN IT con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) indica nelle persone di i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto c/c, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva ai presenti servizi, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (*con indicazione del codice identificativo della gara CIG.....*) ovvero con i mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora il contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Art. 11

A seguito del Protocollo d'intesa del 15/07/2014 in GURI n. 165/2014, sottoscritto tra Ministro dell'Interno e Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento in particolare a quanto riportato nell'Allegato "C" di detto documento, si conviene inoltre quanto segue:

- clausola n.1: il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- clausola n.2: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli del codice penale 317, 318 ,319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis.

L'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C. secondo quanto esplicitato al punto 2) del medesimo allegato "C".

- clausola n.3: con nota prot. 15674 del 17/02/2017, la Prefettura - UTG di Ancona ha inoltrato ai Comuni della Provincia di Ancona la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 262 del 10 febbraio

2017 concernente il Patto di Integrità per i contratti pubblici dell'Amministrazione valido per tutte le procedure di affidamento sopra e sotto soglia, in ottemperanza all'art. 1, comma 17, L. 190 del 6 novembre 2012. Pertanto per la partecipazione alla presente procedura, gli O.E. candidati, in forma singola, associata o consorziata, dovranno sottoscrivere, per accettazione, il modello denominato "Patto di Integrità". Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della impresa e/o imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i

Art. 12

Tutte le spese relative al presente contratto, quali bolli, diritti, registrazione fiscale ed accessorie nessuna eccettuata ed esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della società appaltatrice, senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono che esso venga registrato a tassa fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 perché il servizio è soggetto ad I.V.A.

Art. 13

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loreto.

Di questo atto richiesto e da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. ...facciate intere e parte della, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice della Amministrazione Digitale, unitamente agli allegati

Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. L.vo n. 82/2005.

Per il Comune di Loreto

Dott. Ing. Annalisa Giombetti – Responsabile III Settore LL.PP. e Gestione Patrimonio

Per la Società

Dott.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Maria Nocelli